

	<b>COMUNE DI ORISTANO</b>	
	<b>PROVINCIA DI ORISTANO</b>	Repertorio n.
	<b>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEL "TEATRO A. GA- RAU" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PARPAGLIA A ORISTANO.</b>	
	L'anno duemilaventuno, addì _____ del mese di _____ in Oristano, nella Casa Comunale presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora n. 25, Palazzo degli Scolopi;	
	TRA	
	<b>1) La dott.ssa Maria Rimedia Chergia</b> , nata ad Oristano il 28.08.1961, Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse del Comune di Oristano, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, art. 69 del vigente Statuto e del Decreto Sindacale n. 57 del 21.12.2018 – C.F.00052090958;	
	E	
	<b>2) Il Sig.*****</b> , nato a ***** il **/**/****, domiciliato in/per la ca- rica a ***** , Via ***** n. **, che interviene in questo atto nella sua qualità di ***** della ***** con sede in ***** , Via ***** n. ** P.IVA *****.	
	Parti contraenti tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela né di affini- tà, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo tra loro si conviene quanto segue:	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	- con deliberazione GC. n. 136 del 04/08/2020 "Linee di indirizzo per la concessione in	
	- 1 -	

uso del Teatro civico A.Garau” sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento

in concessione in uso del Teatro Civico “A. sito in Via Parpaglia ;

- che l’immobile oggetto della presente concessione risulta individuato in catasto Fabbrica-

ti al Foglio 14 paricella 7875 sub. 2 avente un valore di canone annuale determinato

di € 10.000,00;

- con determinazione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. \*\*\*\* del

\*/\*/\*\*\*\*, è stata indetta la manifestazione di interesse, approvato il bando integrale di

affidamento in concessione d’uso con i suoi allegati e il relativo schema di Contratto;

- con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n.

\*\*\*\* del \*/\*/\*\*\*\* è stata disposta la presa d’atto del verbale di gara e conseguentemente

aggiudicata la concessione dell’immobile di cui trattasi alla \*\*\*\*\*, Via

\*\*\*\*\* n. \*\*, dietro il corrispettivo del canone annuale pari a € 10.000,00.

- che la concessione della struttura sarà attivata dalla data odierna e che quindi il canone di

concessione annuale ordinariamente stabilito, decorre anch’esso dalla data odierna;

- che la stipula del presente atto consente alla ditta di avere in uso ed in disponibilità il

locale indicato nel contratto alle condizioni di seguito stabilite;

- che l’edificio risulta sottoposto a vincolo architettonico ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs

42/2004.

### CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

Il Comune di Oristano, come sopra rappresentato concede in concessione, alla Ditta

..... con sede in ....., che in persona del suo titolare, come sopra

identificato, accetta l’affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale,

ubicato nella Via Parpaglia a Oristano, identificato in catasto Fabbricati al Foglio 14 pari-

cella 7875 sub. 2, meglio identificato nelle planimetrie allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Il teatro è stato oggetto di completo restauro e riqualificazione da parte del Comune di Oristano, che consegnerà al Concessionario gli spazi identificati nella planimetria allegata alla presente concessione. **Pertanto a seguito di detti lavori, attualmente la fruizione è del Teatro riguarda esclusivamente la platea (278 posti) in quanto attualmente non è possibile completare i lavori già previsti e approvati con deliberazione di G.C.n.223 del 27.11.2018, ma è comunque possibile l'utilizzo parziale del Teatro con i soli posti in platea.**

Allo stato attuale devono essere ancora eseguiti dei lavori di completamento che riguardano la parte dell'atrio/foyer e malgrado l'uso parziale dell'immobile, la concessione in oggetto ha lo scopo di restituire alla città il suo Teatro civico in quanto attrezzato per la realizzazione di attività teatrali e di prosa, nonché polo di eccellenza per attività culturali, frattanto che l'Amministrazione potrà completare i lavori futuri che porteranno la capienza massima del Teatro a 398 posti. Tuttavia l'eventuale ripresa dei lavori di completamento non comporterà la risoluzione o interruzione della concessione in argomento.

Pertanto la presente concessione dell'immobile in argomento riguarderà per l'intera durata la sola parte identificata nell'allegata planimetria.

**Di conseguenza qualora l'amministrazione comunale dovesse ultimare gli ulteriori lavori entro il periodo di durata contrattuale della presente concessione, si riserva di valutare la possibilità di assegnare gli ulteriori spazi al concessionario con conseguente revisione e rimodulazione del canone stabilito in misura proporzionale all'attuale canone, dalla data di consegna degli spazi ulteriori e sino alla scadenza naturale dell'attuale concessione.**

**Art. 2 – Durata**

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione della Convenzione di Concessione o, in pendenza, dalla data di consegna dell'immobile. La consegna dell'immobile avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario e **solo dopo aver acquisito l'agibilità dalla Commissione Comunale di**

**Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l'immobile nelle more della formale stipulazione della Convenzione di Concessione e, comunque, dopo l'aggiudicazione definitiva. **Se non dovessero intervenire da parte del Comune di Oristano i lavori di completamento del Teatro, come da premessa,** l'Amministrazione si riserva la facoltà, previa positiva valutazione delle attività culturali realizzate e della buona conduzione e gestione dell'immobile, di prorogare il contratto di ulteriore tre anni, a condizioni da rinegoziare sulla base dei risultati economici realizzati nel primo triennio, purché permangano le condizioni di cui alla convenzione che verrà stipulata al momento dell'aggiudicazione tra il Comune ed il concessionario.

Al termine della Concessione l'immobile dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di conservazione.

Eventuali danni rilevabili all'atto della riconsegna saranno addebitati al Concessionario, previo verbale di constatazione in contraddittorio.

**Art. 3 – Canone di concessione**

Il canone posto per l'utilizzo della struttura è stabilito in misura fissa in € 10.000,00 annui, per i tre anni di durata della concessione più iva se applicabile.

Il pagamento del canone annuale di Concessione dovrà avvenire in quattro rate trimestrali anticipate, da versarsi entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre

secondo le modalità di versamento comunicate.

Nel caso di R.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla Capogruppo.

Il ritardato pagamento provoca la mora del Concessionario e il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile.

Il canone annuale sarà adeguato, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di concessione, costituirà il Concessionario in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Concessionario stesso.

Il Concessionario sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte.

In deroga all'art. 1193 del Codice Civile il Concedente ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Concessionario stesso.

#### **Art.4 – Oneri e obblighi del concessionario**

Il concessionario:

- dovrà promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, con particolare ma non esclusivo riferimento alle rassegne cinematografiche, al teatro di prosa , al teatro dialettale, alla musica ed alla danza, mediante attività di produzione e rappresentazione di spettacoli e concerti;

- inviare, a titolo informativo, la programmazione di ciascuna stagione al Settore Programmazione e gestione delle Risorse e all'Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano prima dell'inizio della nuova stagione;

• dovrà farsi carico dei costi relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi migliorativi come da offerta presentata;

• dovrà farsi carico di tutte le spese concernenti l'acquisto di attrezzature e macchinari necessari al suo effettivo funzionamento impegnandosi a gestire il servizio atteso per un periodo di durata così come da contratto, se le condizioni permangono;

• dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della pulizia degli stessi, in modo da assicurare la costante idoneità degli spazi alla presenza di pubblico ed allo svolgimento delle attività di pertinenza;

• laddove sussista l'esigenza di attuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno preventivamente essere concordati ed autorizzati dal Comune;

• assumere a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti l'esecuzione dei servizi. Inoltre, in qualità di custode dell'immobile, ne risponde in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza od abuso.

• in qualità di custode dell'immobile, dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale, quale proprietario del locale, per i danni subiti a causa del danneggiamento dell'immobile o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso della concessione, mediante stipula di polizza con un massimale proporzionato al valore dell'immobile e comunque non inferiore a 10 milioni di euro; con un numero di sinistri illimitato e avente validità non inferiore alla durata della Concessione.

La polizza assicurativa dovrà, inoltre, prevedere un limite di RC da incendio a cose di terzi non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate

per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Programmazione e Gestione delle risorse del Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione.

- dovrà sostenere a proprio carico le spese relative sia alla voltura di tutte le utenze che alle successive spese relative alle forniture di acqua e energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, rifiuti e in generale tutte quelle spese relative all'utilizzo e al funzionamento della struttura. A tal fine il Concessionario provvederà a intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla volturazione entro 30 giorni dalla consegna dell'immobile, sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi; il Concessionario è tenuto, inoltre, a provvedere a propria cura e spese agli allacci straordinari delle forniture che si rendessero necessari in ragione delle specifiche attività svolte;

- dovrà farsi carico di ogni altra spesa per l'ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta ai fini dell'esercizio del pubblico spettacolo secondo le norme vigenti in materia, ed assolvere a tutti gli oneri tributari e fiscali inerenti la gestione;

- dovrà assumere il ruolo di titolare delle attività e sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali concessi, nonché della pulizia degli stessi, in modo da assicurare la costante idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività programmate;

- avrà il divieto di sub-concedere o locare a terzi il Teatro, salva la possibilità di fare affidamento, per la gestione di particolari rami di attività e per la realizzazione di specifiche iniziative, su figure qualificate operanti nel settore;

• si impegnerà altresì a consentire al Comune la disponibilità della Struttura a titolo gratuito per 10 giornate nel corso dell'anno solare, ovvero di ulteriori giornate offerte nella proposta tecnica per iniziative istituzionali e manifestazioni patrocinate dal Comune che abbiano scopo benefico e a titolo gratuito. Il Comune avrà cura di comunicare per tempo le suddette esigenze in modo da raccordarle con gli impegni eventualmente assunti dal gestore per lo svolgimento delle proprie o altrui attività;

• dovrà concedere in uso il Teatro a terzi (Scuole, Enti, Associazioni, Soggetti Sindacali, privati locali e non) che ne facciano regolare richiesta, per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, assemblee, convegni e conferenze. Nelle giornate al di fuori da quelle riservate dalla Associazione e/o dall'Ente è previsto il pagamento di tariffe d'uso concordate con il Comune.

• si impegnerà altresì a consentire al Comune la disponibilità di almeno 20 posti in platea per ogni prima rappresentazione in programma, ovvero gli ulteriori posti offerti nella proposta tecnica;

• Resta inteso che il Comune si ritiene estraneo a qualsiasi controversia dovesse presentarsi tra le parti scaturenti dall'uso condiviso e temporaneo del Teatro.

• assumere l'impegno a non mutare la destinazione d'uso dei locali: ogni variazione e innovazione ai locali e agli impianti, nonché ogni eliminazione o aggiunta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale; le opere eventualmente realizzate saranno acquisite alla proprietà dopo l'avvenuto collaudo/certificazione delle stesse.

• garantire l'esecuzione di qualsiasi lavoro, edile od impiantistico, si dovesse rendere necessario nel corso della concessione, a cura di ditte specializzate e in possesso dei necessari requisiti e/o certificazioni di legge.

#### **Art.5 – Interventi migliorativi**

Alla scadenza del contratto, o in caso di rescissione anticipata delle parti, le addizioni, le

migliorie, riparazioni o modifiche apportate all'immobile dal concessionario previamente autorizzate dal Comune, sono di diritto acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario possa vantare alcunché nei confronti dello stesso. E' fatto salvo tuttavia il diritto del Comune di pretendere il ripristino dell'immobile come si presentava al momento della consegna.

L'esecuzione di lavori non concordati con l'Amministrazione ed in contrasto con le vigenti norme urbanistico/edilizie produrrà la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

Eventuali migliorie relative a strutture non fisse, appositamente realizzate dal concessionario e sistematicamente autorizzate dall'Ente (tendaggi, appendici, complementi d'arredo e di scena) saranno invece parte del patrimonio dello stesso ed all'atto della scadenza del contratto o in caso di recessione anticipata, il Comune non potrà vantare alcunché nei confronti del concessionario.

#### **Art.6 – Inventario delle dotazioni concesse**

Prima che l'attività abbia inizio le parti, redigeranno l'inventario delle attrezzature, impianti, arredi e quanto altro inerente la struttura ed il funzionamento della stessa.

#### **Art.7 – Responsabilità**

Il Comune di Oristano resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- danni diretti o indiretti che potessero provenire all'immobile o ai terzi frequentatori, da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, nel corso della concessione;
- eventuali furti all'interno dei locali assegnati;
- eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dal Concessionario all'interno dei locali e delle aree a lui affidate;

- danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Oristano rimane estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dal Concessionario, il quale solleva il Comune medesimo da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo, che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione. Il Concessionario è obbligato a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, doloso e anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare al Comune di Oristano o a terzi, nonché a tenere estranea l'Amministrazione Concessionario per tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e per qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

#### **Art. 8 – Consegna dell'immobile**

L'immobile verrà consegnato al Concessionario con un apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, attestante le condizioni dell'immobile, immediatamente dopo la firma del presente atto.

Il verbale andrà a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione.

Il Concessionario è costituito custode del bene locato e dovrà utilizzare lo stesso con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario si obbliga ad osservare le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile e si obbliga a non compiere atti o tenere comportamenti che possano recare molestia o disturbo ad altre persone e/o attività produttive e abitative limitrofe.

Qualsiasi modifica alla struttura dei locali assegnati dovrà essere autorizzata

dall'Amministrazione Comunale concedente.

Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario sarà tenuto a riconsegnare il bene in buono stato di conservazione e regolare funzionamento, salvo il normale deperimento d'uso.

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili né per eventuali migliorie apportate all'immobile. In tale occasione si procederà al controllo, in contraddittorio tra le parti, in base allo stato di consistenza di cui al precedente art. 8, con eventuale rimborso a carico del Concessionario in caso di danni.

#### **Art.9 – Riconsegna dell'immobile**

Scaduto il contratto, qualora non dovessero sussistere le condizioni per un rinnovo, il concessionario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, deve restituire gli impianti, le attrezzature, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario di cui al punto 6, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Ogni eventuale danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del relativo risarcimento. Il relativo inventario verrà congiuntamente integrato con le eventuali dotazioni o migliorie, già preventivamente autorizzate dal Comune di Oristano e di fatto rientranti nelle fattispecie trattate nel punto 7 del Bando di Concessione.

#### **Art. 10 – Divieti**

E' fatto divieto al Concessionario di utilizzare la struttura per usi diversi da quelli cui è destinata. E' vietata la cessione del contratto di concessione e la subconcessione.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modifiche alla struttura, senza farne preventiva richiesta scritta, tramite PEC e successiva autorizzazione scritta del Comune.

La composizione societaria, o il titolare nel caso di ditta individuale, non potrà essere modificata, per tutta la durata della concessione, a pena di decadenza del presente contratto, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 11 – Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute;

- mancato rispetto degli obblighi di custodia;

- violazione reiterata degli obblighi contrattuali;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali;

- cessione del contratto di concessione o subconcessione;

- modificazioni dell'immobile non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l'Amministrazione Comunale comunichi per iscritto tramite pec al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile.

**Art. 12 - Risoluzione per grave inadempimento**

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il conduttore dovrà ripristinare lo stato dei locali.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della risoluzione del contratto.

**Art. 13 – Decadenza**

Costituiscono motivi di decadenza dal contratto:

- motivi di pubblico interesse;

- perdita dei requisiti richiesti;

- fallimento o apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del Concessionario;

- provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a carico del Concessionario per motivi di sicurezza urbana;

- la messa in liquidazione o la cessione dell'attività del Concessionario;

- la sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'esercizio per effetto di provvedimenti amministrativi inerenti a fatti causati dal Concessionario o a lui imputabili.

Dichiarata la decadenza, il Comune si reimmetterà nel diritto di libera disponibilità della struttura e potrà anche stabilire un risarcimento danni a carico del Concessionario.

**Art. 14 -Disdetta**

La facoltà di disdetta anticipata da parte del Concessionario potrà essere esercitata con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi tramite pec, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.

**Art. 15 – Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Cagliari.

**Art. 16 – Spese contrattuali**

Tutte le spese di bollo, registro, copie atti, ecc., dipendenti dal presente contratto, sono a totale carico della controparte. Il Concessionario al momento della sottoscrizione del presente atto, presenta la ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo di € (.....),

a titolo di rimborso delle spese di cui sopra.

**Art. 17 – Regime fiscale**

Le parti danno esplicitamente atto, anche ai fini fiscali, che i canoni sono soggetti ad IVA se applicabile.

**Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fa parte del presente contratto e viene materialmente allegata la planimetria dell'immobile individuate le aree oggetto della concessione, il bando di gara e l'offerta presentata dal Concessionario.

**Art. 19 - Trattamento dati**

Il Concessionario autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione (Regolam. UE 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 20 - Disposizioni finali**

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia di concessione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le norme del Codice Civile e le altre leggi attinenti.

**Art. 21 – Domicilio**

A tutti gli effetti del contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giuridica, il Concessionario elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli non li occupi o comunque detenga, presso la propria sede legale.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. da 1 a 21.

Il presente atto che scritto in forma elettronica da un mio collaboratore e sotto la mia direzione, ne ho dato lettura, compresi gli allegati, ai comparenti i quali trovatolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono.

Occupi numero \*\*\* pagine e parte della \*\*^ sin qui.